

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. OM. 6/61/818/2/2-2/54

Roma, 23 AGO. 2016

⇒FP/CGIL

⇒FP/CISL

⇒UIL/PA

⇒FEDERAZIONE INTESA F.P.

⇒CONFSAL/UNSA

 \Rightarrow FLP

⇒USB/PI

OGGETTO: Valutazione della performance individuale del personale contrattualizzato, di livello non dirigenziale, dell'Amministrazione Civile dell'Interno – anno 2015.

Di seguito a precorsa corrispondenza concernente l'oggetto ed in particolare alla nota n. OM.6161/Bis/2/2-2059 del 5 agosto 2016, si trasmette l'unito decreto a firma del Ministro dell'Interno in data 10 agosto 2016 e l'annessa documentazione recante il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale contrattualizzato non dirigente dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

Le previsioni in esso contenute sostituiscono, limitatamente al predetto personale, il precedente Sistema di valutazione approvato con D.M. del 6 dicembre 2013 ed entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

) Filippi



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011 n. 141 che ha differito, per quanto attiene agli aspetti relativi ai meccanismi premiali individuati dall'art. 19 del citato decreto legislativo n. 150/2009, l'applicazione della differenziazione retributiva in fasce alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella del quadriennio 2006/2009, ovvero alla diversa data connessa al verificarsi di adeguate economie aggiuntive;

VISTO il successivo decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'art.5, comma 11 bis, che ha stabilito i criteri sulla base dei quali le amministrazioni, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, valutano la performance del personale ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;

APPROVA

L'annesso documento recante il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale contrattualizzato non dirigente dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

Le previsioni in esso contenute sostituiscono, limitatamente al predetto personale, il precedente Sistema di valutazione approvato con D.M. del 6 dicembre 2013 ed entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

Roma, lì 10 AGO. 2016

Ministra



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO DESTINATARIO DEL C.C.N.L. – COMPARTO MINISTERI

Nell'ambito del Ministero dell'Interno occorre adottare un sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale contrattualizzato inquadrato nelle aree funzionali che costituisca uno strumento di valorizzazione delle diversificate professionalità – da quelle amministrative a quelle tecniche – che riflettano la peculiare organizzazione del Dicastero.

Finalità del documento e destinatari

Il sistema enunciato al precedente paragrafo viene adottato nella prospettiva di una valorizzazione del merito, delle competenze e delle capacità del predetto personale, anche ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, nonché di quello ulteriore correlato ad eventuali obiettivi aggiuntivi conseguiti mediante specifici progetti.

La contrattazione collettiva integrativa destina una quota parte delle risorse complessive per il trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.

Il presente Sistema si applica a tutto il personale contrattualizzato di livello non dirigenziale, appartenente alle tre aree funzionali: la prima, la seconda e la terza area. Esso è volto a definire criteri e procedure di valutazione, tenuto conto dello specifico e peculiare ordinamento del Dicastero. Tanto anche nella considerazione che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni, le disposizioni contenute nel Titolo II disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è regolato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Inquadramento sistematico e principi generali del sistema di misurazione e valutazione della performance

In linea con le finalità di promozione del merito e tenuto conto dei criteri di valutazione della *performance* individuale del personale non dirigenziale previsti dal decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il presente



Sistema – che tiene altresì conto del nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 e delle linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni definite dalla Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (oggi Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C.) nella delibera n. 75/2013, con particolare riferimento alla rilevanza delle violazioni degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento in ordine alla misurazione e valutazione della performance – è ispirato:

a) al miglioramento della produttività, anche attraverso il supporto e lo stimolo rivolto al personale dipendente affinché migliori la propria performance (generando così un processo di allineamento agli obiettivi di miglioramento funzionale dell'Amministrazione):

b) all'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa;

c) alla valorizzazione delle capacità (merito) e delle professionalità dei dipendenti.

Esso è, altresì elaborato in coerenza con le prescrizioni normative, con particolare riguardo:

• al decreto legislativo n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• al decreto legislativo 150/2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

• al decreto legge n. 95/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;

 alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione, nonché a quella di cui al decreto legislativo n. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

 al decreto legge n. 90/2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;

alla legge n. 124/2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".



I SEZIONE

PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Aspetti generali.

Il presente Sistema di valutazione è improntato ai principi della trasparenza, della partecipazione e del coinvolgimento del personale da valutare nel procedimento valutativo, garantendo la piena conoscibilità di tutti gli atti del processo in argomento, mediante la notifica degli stessi all'interessato.

La misurazione e valutazione della performance individuale è effettuata in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati in conformità al disposto di cui all'articolo 5, comma 11 bis, del decreto legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

Autorità valutatrice.

Il dirigente provvede alla misurazione e valutazione della performance individuale del personale delle aree funzionali che presta servizio presso la struttura della quale è responsabile.

Nell'eventualità che nel corso dell'anno si sia verificato un trasferimento di sede del dipendente, la valutazione verrà effettuata da parte del dirigente della struttura ove il valutando presta servizio all'atto della valutazione. In tal caso sarà cura del valutatore acquisire gli elementi informativi utili a formulare la valutazione anche con riguardo all'attività svolta ed agli obiettivi conseguiti nella Sede di provenienza.

Nei casi in cui l'Autorità valutatrice non abbia alle proprie dirette dipendenze il valutando, potrà acquisire, dal soggetto che direttamente lo impiega, una nota con i necessari elementi conoscitivi per la formulazione della valutazione, purché questi non appartenga alla medesima area funzionale del valutando.

Qualora la direzione di un Ufficio dotato di autonomia amministrativa, logistica e operativa sia attribuita ad un funzionario di livello non dirigenziale, quest'ultimo provvederà a fornire gli occorrenti elementi conoscitivi per la formulazione della valutazione al dirigente dell'articolazione sovraordinata che effettuerà la valutazione.



Schede di valutazione. Struttura e compilazione

La valutazione della performance individuale si realizza attraverso la compilazione delle schede in allegato al presente documento: una per ciascuna delle tre aree funzionali.

Il totale delle voci (afferenti comportamenti organizzativi/contributo offerto alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza/raggiungimento degli obiettivi di gruppo o individuali) presenti nella scheda deve consentire di esprimere un "punteggio complessivo" massimo pari a 100, che è dato dalla media aritmetica dei "punteggi" parziali attribuiti a ciascuna sezione. Per ciascuna voce della scheda, il "punteggio" attribuibile è rapportato a 4 livelli valutativi che fanno riferimento al catalogo delle competenze, anch'esso allegato.

Il "punteggio complessivo" conseguito costituisce il livello della *performance* individuale di cui ai sottoindicati scaglioni:

livello di prestazione eccellente

da 100 a 95 punti;

• livello di prestazione ottima

da 94 a 76 punti;

livello di prestazione adeguata

da 75 a 51 punti;

livello di prestazione non adeguata

punteggio inferiore o uguale a 50.

In sede di contrattazione collettiva integrativa dovrà essere stabilita l'incidenza della valutazione della *performance* individuale per la distribuzione del FUA, ai sensi della vigente normativa.

L'accertata violazione dei codici di comportamento e di disciplina, da cui sia derivata l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, costituirà, in ogni caso, motivo di esclusione dall'attribuzione del punteggio massimo, con effetto sulla valutazione dell'anno in cui si conclude tale accertamento. La conseguente penalizzazione, in ragione della gravità della violazione commessa, comporterà una decurtazione al punteggio complessivo finale con effetto sulla retribuzione accessoria da corrispondere.

Procedura di valutazione del personale della terza area funzionale.

Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno al quale si riferisce la valutazione, l'Autorità valutatrice comunica all'interessato la definizione degli obiettivi di gruppo o individuali.

I criteri da seguirsi per la corretta descrizione degli obiettivi assegnati sono:

- a) pertinenza e coerenza degli obiettivi assegnati con le responsabilità connesse all'incarico e ai profili di competenza delineati nei C.C.N.L., nonché con i superiori obiettivi dell'unità organizzativa nella quale si collocano le unità di personale oggetto di valutazione;
- b) rilevanza e specificità rispetto all'incarico, nonché concretezza e, per quanto possibile, misurabilità, in termini altrettanto coerenti e chiari, al fine di consentire la verifica



dell'effettivo raggiungimento in relazione a specifici obiettivi di gruppo o individuali e al contributo alla *performance* dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi.

Con riferimento a metà del periodo di valutazione e, comunque entro il 30 luglio di ogni anno, il valutatore può effettuare verifiche intermedie mediante colloquio (opportunamente riscontrato a mezzo verbale, da trattenere agli atti), per conoscere come procede l'attività lavorativa e analizzare i comportamenti organizzativi posti in essere dal valutando. Ciò al fine di adottare eventuali correttivi dei target precedentemente individuati,

con la conseguente possibilità di riformulazione degli obiettivi assegnati.

Ad ogni modo, il processo di valutazione è aperto alla possibilità che il funzionario possa chiedere al proprio valutatore un colloquio (opportunamente riscontrato a mezzo verbale, da trattenere agli atti) al ricorrere di particolari circostanze che siano ostative al raggiungimento degli obiettivi per la conseguente attivazione di eventuali correttivi dei target precedentemente individuati, con conseguente possibilità di riformulazione degli obiettivi.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la valutazione, il valutatore, acquisiti all'occorrenza gli elementi di conoscenza da colui che impiega il valutato, compila la scheda attribuendo, per ciascuna delle competenze indicate nella scheda, un giudizio che può corrispondere ad uno dei quattro punteggi 100,80,60 o 30.

Il punteggio finale sarà determinato dalla media aritmetica dei parametri

numerici attribuiti alle singole sezioni.

Nel caso in cui il punteggio finale attribuito sia inferiore a 50/100, l'Autorità

valutatrice fornisce osservazioni sui possibili ambiti di miglioramento della prestazione.

Inoltre, per quanto concerne i dipendenti della III area titolari di incarichi (posizioni organizzative) che richiedono lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e che comportano l'attribuzione di una specifica indennità, tenuto, anche, conto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009, qualora gli stessi conseguano un punteggio inferiore a 50/100, si procederà con la revoca dell'incarico in parola.

La scheda, compilata con le modalità descritte, dovrà essere sottoscritta per

presa visione dal valutato.

Procedura di valutazione del personale della prima e seconda area funzionale.

Il procedimento valutativo relativo al personale della I e della II area funzionale è condotto sulla falsariga di quanto previsto nel precedente paragrafo.

Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno al quale si riferisce la valutazione, l'Autorità valutatrice comunica all'interessato gli obiettivi di gruppo o individuali.

I criteri da seguirsi per la corretta descrizione degli obiettivi sono:

a) pertinenza e coerenza con le responsabilità connesse all'incarico e ai profili di competenza delineati nei C.C.N.L. e nel nuovo sistema di classificazione delle aree;



b) rilevanza, significatività e concretezza rispetto all'incarico, per valutarne il livello e la qualità di esecuzione e, di conseguenza, il contributo fornito dal valutando per la

realizzazione degli obiettivi di gruppo o individuali.

Con riferimento a metà del periodo di valutazione e, comunque, entro il 30 luglio di ogni anno, il valutatore può effettuare verifiche intermedie mediante colloquio (opportunamente riscontrato a mezzo verbale, da trattenere agli atti), per conoscere come procede l'attività lavorativa e analizzare i comportamenti organizzativi posti in essere. Ciò al fine di adottare eventuali correttivi dei target precedentemente individuati, con la conseguente possibilità di riformularli.

Ad ogni modo, il processo di valutazione è aperto alla possibilità che il dipendente possa chiedere al proprio valutatore un colloquio (opportunamente riscontrato a mezzo verbale, da trattenere agli atti) al ricorrere di particolari circostanze che siano ostative alla piena partecipazione agli obiettivi, per la conseguente attivazione di eventuali correttivi

dei target precedentemente individuati.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la valutazione, il valutatore, acquisiti all'occorrenza gli elementi di conoscenza da colui che impiega il valutato, compila la scheda attribuendo, per ciascuna delle voci (8 o 5) della scheda, un giudizio che può corrispondere ad uno dei quattro punteggi 100,80,60 o 30.

Il punteggio finale sarà determinato dalla media aritmetica dei parametri

numerici attribuiti alle singole sezioni.

Nel caso in cui il punteggio finale attribuito sia inferiore a 50/100, l'Autorità valutatrice fornisce osservazioni sui possibili ambiti di miglioramento della prestazione.

La scheda, compilata con le modalità descritte, dovrà essere sottoscritta per presa visione dal valutato.

Procedura di conciliazione.

In caso di disaccordo sul giudizio finale di valutazione il valutato, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della relativa scheda, può presentare per iscritto le proprie osservazioni all'autorità gerarchicamente sovraordinata che, previa istruttoria, nei successivi dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle osservazioni, nella medesima forma, può:

confermare il giudizio, notificando al valutato i chiarimenti richiesti e allegando detti ultimi documenti ai restanti atti valutativi già prodotti;

modificare la precedente valutazione sottoscrivendo una nuova scheda di valutazione

da notificare all'interessato.

Il valutato che intenda accettare i chiarimenti forniti o il nuovo giudizio formulato dal valutatore di seconda istanza, sottoscrive la scheda di valutazione.

Il valutatore di seconda istanza provvederà alla formale comunicazione delle relative determinazioni al Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.



Nel caso di conferma del precedente giudizio, qualora non si ritengano esaurienti i chiarimenti forniti dall'autorità valutatrice o nel caso di nuova valutazione non condivisa, il valutato, fatti salvi gli ordinari rimedi di tutela giurisdizionale, nei dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della conferma del giudizio o della nuova scheda di valutazione, può avviare la procedura di conciliazione, richiedendo una valutazione da effettuarsi presso l'organo di vertice centrale di riferimento, costituito dal Consiglio di Conciliazione, facendosi eventualmente assistere, in questa ed in tutte le altre fasi del procedimento di conciliazione, da un rappresentante sindacale e/o da una persona di fiducia.

Il Consiglio di Conciliazione è presieduto da un rappresentante apicale

dell'Amministrazione estraneo ai processi di valutazione.

L'istanza di conciliazione amministrativa deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione dei fatti e le motivate ragioni poste a fondamento della pretesa. Copia dell'istanza deve essere inviata contestualmente al valutatore di seconda istanza.

Quest'ultimo, nei dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta,

deve fornire i propri elementi di valutazione.

L'organo di vertice centrale di riferimento, acquisita la scheda di valutazione ed esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle loro posizioni, può, qualora lo ritenga necessario, chiedere ai soggetti coinvolti memorie integrative e a richiesta, anche di una sola delle parti, convoca le medesime in audizione. Ove sulla proposta di conciliazione sia stato acquisito il consenso delle parti, il citato organo provvede, su tale base, a modificare la scheda di valutazione finale. In nessun caso la valutazione può essere modificata in pejus.

La procedura di conciliazione deve essere conclusa entro e non oltre trenta

giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza di conciliazione.

Alla conclusione del procedimento di conciliazione, l'organo di vertice centrale di riferimento rende noto al valutatore il punteggio finale attribuito, così come modificato o confermato all'esito del citato provvedimento. A sua volta, il valutatore ne notifica l'esito all'interessato e ne dà comunicazione all'ufficio competente all'erogazione della retribuzione accessoria.

Modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti

Il Ministero dell'Interno si avvale di sistemi per il controllo strategico ed il

controllo di gestione.

Anche nell'ottica della piena valorizzazione di quanto sinora realizzato dall'Amministrazione, il sistema di misurazione e valutazione della performance sopra delineato dovrà raccordarsi con i due predetti sistemi di controllo.



Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance

Si procederà, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, ad una revisione periodica del presente documento sottoponendo all'Ufficio di Gabinetto del Ministro, tenendone informato l'O.I.V., eventuali proposte di modifica al presente sistema di misurazione e valutazione della performance individuale.

In ogni caso, al termine del primo ciclo annuale di valutazione, sarà effettuata una verifica circa lo stato di attivazione e le eventuali criticità emerse, nonché i possibili adeguamenti che si renderanno necessari ai sensi del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, e della legge delega n. 124/2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e dei discendenti decreti legislativi.

Il presente Sistema dovrà, comunque, essere integrato non appena si determineranno le condizioni per l'applicazione dell'art. 19 del d. lgs. n. 150 del 2009 e degli altri strumenti premiali ad esso collegati.

Disposizioni finali.

Il presente Sistema di valutazione della *performance* individuale, che sostituisce, per il personale contrattualizzato non dirigente del Ministero dell'Interno, il Sistema approvato con D.M. del 6 dicembre 2013, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.